



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

È valido il contratto siglato ma senza firma per esteso?

Autore: Redazione | 06/01/2018



Una scrittura privata, composta da più fogli, siglata su ognuno di essi, ma non firmata in calce al termine del testo ha valore legale? Oppure le sigle (com'era intenzione) servono solo per confermare le pagine, mentre la firma sotto il testo serve per accettare quanto scritto?

Normalmente, le **sigle** apposte a margine di ogni pagina servono a confermare il contenuto e la sua integrità, mentre quella posta in calce all'ultima pagina serve a dare valore al **contratto**. Tuttavia, dall'allegato inviato dal lettore, potrebbero

esserci dei problemi interpretativi in quanto le sigle presenti nell'ultima pagina sono poste sia ai margini, ma al contempo anche a fine contratto, ad altezza in cui il contenuto dello stesso è terminato. E così, secondo l'opinione dello scrivente, le sigle - per quanto marginali - possono essere considerate in calce e, conseguentemente, il contratto può essere ritenuto valido. Tuttavia, quest'interpretazione potrebbe non essere avallata da un giudice, in quanto - sul punto - non si è formata alcuna giurisprudenza e, così, l'interpretazione è lasciata al libero arbitrio del giudicante di turno.

Altro problema si pone in merito alla validità della sigla, rispetto alla **firma** per esteso.

Per quanto la giurisprudenza consideri valido il contratto firmato con sigla, potrebbero sorgere delle questioni di non poco conto poiché una delle due parti contrattuali potrebbe contestarne la genuinità. La contestazione, tuttavia, potrebbe essere sollevata solo ed esclusivamente da chi, su quella sigla, se ne assume la paternità. Nessuna norma abilita, infatti, una parte a contestare la genuinità della firma (o della sigla) apposta dalla controparte. Pertanto, facendo un esempio, se il lettore non volesse far produrre effetti a quel contratto, non potrebbe agire in giudizio asserendo che la sigla non è sua, o che quella dell'altra parte contrattuale non è genuina. Questo perché:

- con riguardo alla sigla del lettore, la Cassazione afferma che la produzione della **scrittura** in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, rappresentano elementi sufficienti a rendere decifrabile i segni grafici che compongono una sottoscrizione illeggibile (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19/11/2015 n° 23669);

- con riguardo alla sigla della controparte del lettore, il legislatore non dà il diritto a quest'ultimo di mettere in discussione l'autenticità, essendo questo diritto riservato solo al suo autore.

Pertanto, nel caso in cui il lettore non volesse rispettare quel contratto, non gli resterebbe che attendere la mossa della sua controparte che, con ogni probabilità, notando il suo inadempimento contrattuale, lo citerà in giudizio per obbligarlo a rispettare gli oneri derivanti da quel contratto. In quel caso, il lettore si potrebbe costituire affermando che la sigla posta su quel contratto non è sua, costringendo il

suo avversario a dover dimostrare il contrario. Viceversa, se l'interesse del lettore è quello di conservare gli effetti di quel contratto, allora non gli resta che adempiere agli obblighi derivanti dallo stesso, non essendo necessaria - per la validità del contratto - la firma per esteso.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***